

CENTRO LINCEO INTERDISCIPLINARE  
DI SCIENZE MATEMATICHE E LORO APPLICAZIONI

Legge 4 agosto 1977, n. 593 (Gazzetta Ufficiale n. 233 del 27 agosto 1977)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

A decorrere dall'anno finanziario 1976 è assegnato all'Accademia Nazionale dei Lincei un contributo annuo di lire cento milioni per il funzionamento del Centro Linceo Interdisciplinare di scienze matematiche e loro applicazioni .

La spesa graverà sul bilancio del Ministero per i Beni culturali ed ambientali.

**Art. 2.**

I professori delle Università ed istituti superiori che siano chiamati a collaborare all'attività scientifica del Centro Linceo sono temporaneamente distaccati per la durata di anni tre, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione; il distacco non è rinnovabile.

Per il distacco è richiesto il consenso delle facoltà e degli istituti superiori di appartenenza.

Le cattedre delle quali i predetti professori risultino titolari sono rese indisponibili per tutta la durata del distacco dei medesimi.

Il contingente numerico dei professori universitari da distaccare per lo svolgimento dell'attività scientifica del Centro è fissato in dieci unità.

Per il distacco di cui al primo comma si applica il disposto del nono comma dell'articolo 12 del decreto-legge 1deg. ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

**Art. 3.**

L'Accademia nazionale dei Lincei presenta al Parlamento ed al Consiglio nazionale delle ricerche, allo scadere di ogni triennio, a partire dal 1 gennaio 1978, una relazione consuntiva e programmatica sulle attività del Centro Linceo interdisciplinare di scienze matematiche.

**Art. 4.**

All'onere di L. 200.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1977, si provvede, quanto a L. 100.000.000, a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976 e, quanto a L. 100.000000, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 del medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge del lo Stato.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1977.

LEONE

ANDREOTTI--PEDINI--STAMMATI--MALFATTI

VISTO, il Guardasigilli: BONIFACIO